



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona

TESTO UNICO

REGOLAMENTI

ENTRATE COMUNALI

Approvato: delibera Consiglio Comunale n. 50 del 29/12/2008
esecutiva il _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Cristina Amadori



INDICE

TITOLO I

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento pag. 3
- Art. 2 Definizione delle entrate pag. 3
- Art. 3 Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe pag. 4

CAPO II – GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 4 Riscossione delle entrate pag. 4
- Art. 5 Soggetti responsabili delle entrate nel caso di gestione diretta pag. 4

CAPO III – ATTIVITA DI CONTROLLO E SANZIONI

- Art. 6 Attività di verifica e controllo pag. 5
- Art. 7 Diritto di interpello pag. 5
- Art. 8 Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali pag. 6
- Art. 9 Sanzioni pag. 8

CAPO IV – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 10 Contenzioso e tutela giudiziaria pag. 8
- Art. 11 Conciliazione giudiziale pag. 8
- Art. 12 Autotutela pag. 9

CAPO V – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 13 Accertamento con adesione pag. 9
- Art. 14 Avvio del procedimento su iniziativa del Comune pag. 9
- Art. 15 Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente pag. 10
- Art. 16 Atto di accertamento con adesione – Riduzione delle sanzioni pag. 10
- Art. 17 Adempimenti successivi pag. 10
- Art. 18 Perfezionamento della definizione pag. 11

CAPO VI – RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Art. 19 Forme di riscossione volontaria pag. 11
- Art. 20 Rimborsi pag. 11
- Art. 21 Forme di riscossione coattiva pag. 11
- Art. 22 Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi pag. 12



Art. 23 Sospensione o differimento dei versamenti	pag. 12
Art. 24 Dilazione dei versamenti	pag. 12
Art. 25 Compensazione dei crediti	pag. 13

TITOLO II REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 26 Istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef	pag. 17
Art. 27 Determinazione dell'aliquota	pag. 17
Art. 28 Esenzioni	pag. 17
Art. 29 Versamento	pag. 17
Art. 30 Rinvio a disposizioni di legge	pag. 18

TITOLO III REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art. 31 Ambito di applicazione	pag. 21
Art. 32 Definizione di area fabbricabile	pag. 21
Art. 33 Verifiche fiscali	pag. 22
Art. 34 Potenziamento dell'azione di controllo	pag. 22
Art. 35 Disposizioni per prevenire il contenzioso	pag. 22
Art. 36 Immobili utilizzati da enti non commerciali	pag. 23
Art. 37 Base imponibile di immobili di interesse storico o artistico	pag. 24
Art. 38 Fabbricati fatiscenti o inabitabili	pag. 24
Art. 39 Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale	pag. 24
Art. 40 Rimborso dell'imposta per la sopravvenuta inedificabilità	pag. 25

TITOLO IV REGOLAMENTO DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 41 Istituzione della tassa	pag. 29
Art. 42 Presupposto della tassa	pag. 29
Art. 43 Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa	pag. 29



Art. 44 Esclusione dalla tassa	pag. 29
Art. 45 Commisurazione della superficie tassabile	pag. 32
Art. 46 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio	pag. 32
Art. 47 Commisurazione della tassa	pag. 33
Art. 48 Esenzioni	pag. 34
Art. 49 Riduzioni	pag. 35
Art. 50 Riduzione a fronte di risparmio dei costi	pag. 35
Art. 51 Modalità per conseguire agevolazioni e riduzioni	pag. 36
Art. 52 Gettito del tributo	pag. 36
Art. 53 Tariffe	pag. 37
Art. 54 Criteri per la revisione delle tariffe	pag. 37
Art. 55 Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 38
Art. 56 Denunce	pag. 39
Art. 57 Decorrenza della tassa	pag. 39
Art. 58 Mezzi di controllo	pag. 40
ALLEGATO A	pag. 41

TITOLO V

REGOLAMENTO DELLA TASSA

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 59 Disciplina della T.O.S.A.P.	pag. 49
Art. 60 Classificazione del Comune	pag. 49
Art. 61 Oggetto della tassa	pag. 49
Art. 62 Soggetti passivi della tassa	pag. 50
Art. 63 Tariffa per l'applicazione della tassa	pag. 50
Art. 64 Occupazioni permanenti o temporanee	pag. 50
Art. 65 Graduatoria e determinazione della tassa	pag. 50
Art. 66 Occupazioni permanenti soggetto al pagamento e relative tariffe applicate	pag. 51
Art. 67 Esenzioni dalla tassa	pag. 53
Art. 68 Modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca delle concessioni ed autorizzazioni	pag. 53
Art. 69 Revoca di concessioni o autorizzazioni	pag. 55
Art. 70 Denuncia e versamento della tassa	pag. 56



Art. 71 Passi carrabili	pag. 57
Art. 72 Autovetture per trasporto pubblico	pag. 58
Art. 73 Occupazione con cavi ed impianti in genere – Criteri di determinazione della tassa	pag. 58
Art. 74 Occupazioni permanenti effettuate con cavi e condutture da aziende erogatrici di pubblici servizi	pag. 59
Art. 75 Distributori di carburanti – Determinazione della tassa	pag. 59
Art. 76 Apparecchi automatici per la distribuzione tabacchi	pag. 60
Art. 77 Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa	pag. 60
Art. 78 Concessioni – autorizzazioni per occupazioni temporanee in genere	pag. 61
Art. 79 Occupazioni temporanee – Disciplina e tariffe	pag. 61

TITOLO VI REGOLAMENTO DELLE ESENZIONI FISCALI E TARIFFARIE

Art. 80 Ambito di applicazione	pag. 65
Art. 81 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)	pag. 65
Art. 82 Agevolazioni per le famiglie numerose	pag. 65
Art. 83 Agevolazioni per la ristrutturazione del patrimonio edilizio	pag. 66
Art. 84 Agevolazioni per la perdita di reddito a causa di lavori pubblici	pag. 66
Art. 85 Tributi arretrati	pag. 67
Art. 86 Agevolazioni ai nuovi insediamenti commerciali	pag. 68

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87 Abrogazioni e rinvii	pag. 71
Art. 88 Entrata in vigore	pag. 71
Art. 89 Pubblicità del Testo Unico	pag. 72






TITOLO I

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE ENTRATE





CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1


OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, ed in osservanza dei principi contenuti nella legge 27/07/2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dal T.U. della legge sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.-
2. Le disposizioni dello Statuto del contribuente, in quanto compatibili, si intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.-
3. Le disposizioni del presente Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.-
4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi comunali.-
5. A tale scopo, allorché il Comune deliberi norme regolamentari nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tariffe per i quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare l'utenza nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando gli strumenti di informazione locale, nonché l'informazione elettronica, se attivata.

Art. 2

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.-
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.-



Art. 3
DETERMINAZIONE
DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE

- 1.** Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le aliquote dei tributi, e le eventuali detrazioni ad essi collegate, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinati con apposita delibera della Giunta comunale, così da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.-
- 2.** Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.-
- 3.** In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dall'art. 54, comma 1bis del D.Lgs. n. 446/1997.-


CAPO II
GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 4
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

- 1.** I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che ad avviso di liquidazione od accertamento sono riscossi tramite modello F24.-
- 2.** In alternativa o in aggiunta alla previsione del comma precedente, il Comune può conservare o istituire, nel rispetto dell'economicità e dell'efficacia dell'azione amministrativa, modalità di riscossione tramite versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Colognola ai Colli e/o tramite versamento, diretto o con bonifico, sul conto corrente bancario intestato al Tesoriere Comunale.-
- 3.** Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle esatte modalità di pagamento adottate ai sensi del presente articolo.-

Art. 5
SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE
NEL CASO DI GESTIONE DIRETTA

- 1.** Sono responsabili della gestione delle entrate i dirigenti ed i funzionari ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o atto equivalente.-



2. In particolare, il Funzionario Responsabile di cui al precedente comma:
- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento ed applica le sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) partecipa al procedimento contenzioso come disposto dall'art. 13;
 - f) esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 14;
 - g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolarità dell'attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;
 - i) assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti.-

CAPO III

ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 6


ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo degli adempimenti posti a carico dei soggetti obbligati, emettendo eventuali atti di liquidazione o di accertamento.-
2. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati anche al principio della buona fede.-

Art. 7

DIRITTO DI INTERPELLO

1. Il soggetto interessato può inoltrare per iscritto al Comune istanza di interpello in ordine agli atti deliberativi e alle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta applicazione delle disposizioni stesse, fornendo ivi la soluzione che egli intenda adottare. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.-
2. Il funzionario responsabile, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta e motivata, da comunicare al richiedente mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.-




3. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. L'efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 2, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.-
4. Eventuali atti impositivi e sanzionatori emanati in difformità dalla risposta, senza che nel frattempo siano intervenute variazioni legislative, sono da ritenersi nulli.-
5. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 2.-
6. In caso di atto impositivo, emesso dal Comune entro i 60 giorni successivi a quello della comunicazione della risposta in difformità della soluzione fornita, essendo, nel frattempo, intervenute variazioni legislative concernenti la fattispecie oggetto dell'interpello, non si applicano sanzioni a carico del contribuente se questo si è già comportato come indicato nella risposta.-
7. Il Comune è tenuto a dare risposta esplicita alla istanza di interpello nel termine indicato nel comma 2. In caso di mancato rispetto del termine suddetto oppure di risposta diversa da quella data in precedenza, il Comune recupera l'imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, senza l'irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico eventualmente prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.-

Art. 8

ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472.-
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela,



delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.-

3. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie del comune, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente od il responsabile del servizio dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.-

4. I messi possono essere nominati tra i dipendenti dell'Amministrazione Comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale ed il superamento di un esame di idoneità.-

5. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.-


6. Il comune con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio o dal funzionario responsabile del servizio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, iscritti all'albo di cui all'art. 53, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446. Si applicano le disposizioni dell'art. 68, comma 1, della legge 23/12/1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.-

7. I poteri di cui al comma 6 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del codice della strada di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.-

8. Le funzioni di cui al comma 6 sono conferite ai dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.-

9. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27/12/1956, n. 1423, o della legge 31/05/1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.-

10. Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal Ministero delle Finanze.-



Art. 9

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie il funzionario responsabile deve far riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 471/1997, dal D.Lgs. n. 472/1997 e dal D.Lgs. n. 473/1997, per le entrate tributarie ed alle altre disposizioni di legge per le entrate aventi natura patrimoniale, applicando per queste ultime i principi del procedimento dettato dalla legge n. 689/1981.-
2. Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide né sul debito di imposta che sulla attività di accertamento del Comune.-
3. La misura annua degli interessi è determinata dal Comune, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. In assenza di tale determinazione, gli interessi per la riscossione e il rimborso delle entrate tributarie sono fissati nelle stesse misure previste per i tributi erariali, mentre per quelle patrimoniali trova applicazione il saggio legale.-

CAPO IV

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 10


CONTENZIOSO E TUTELA GIUDIZIARIA

1. Compete alla Giunta Comunale la costituzione in giudizio del Comune. La rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco, mentre l'assistenza tecnica di carattere tributario è di regola affidata ai dipendenti del comune delegati dal Sindaco.-
2. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico, ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Sindaco può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno, con provata esperienza nella specifica materia.-

ART. 11

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 e successive modificazioni.-
2. Il funzionario responsabile ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contempli espressamente il divieto di conciliare.-



Art 12 AUTOTUTELA

1. Il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

- a) all'annullamento od alla sospensione totale o parziale, dei propri atti ritenuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.-

2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.-

3. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto, quali, a titolo esemplificativo:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova dei pagamenti eseguiti anche da terzi nei termini di scadenza;
- d) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
- f) errore sul presupposto del tributo;
- g) evidente errore logico;
- h) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- i) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile da parte dell'Amministrazione.-


CAPO V ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 13 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli compresi del presente Capo.-

Art. 14 AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DEL COMUNE

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'Ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi d'imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.-



Art. 15
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE


1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.-
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 14, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.-
3. Il termine per il pagamento del tributo o, in caso di tassa sui rifiuti, per l'iscrizione a ruolo, è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso non comporta rinuncia all'istanza.-
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'Ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2, perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.-

Art. 16
ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
RIDUZIONE DELLE SANZIONI

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.-
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.-
3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 14, o dell'art. 15, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 15, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.-

Art. 17
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 16, mediante uno dei modi di pagamento elencati nel precedente art. 5. Tali forme di pagamento non valgono per la tassa sui rifiuti solidi urbani, relative addizionali, sanzioni, interessi ed altri accessori.-



2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in conformità a quanto disposto dal precedente art. 6, comma 3.-

3. Entro 10 giorni dal versamento di ciascun importo, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.-

Art. 18

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 17, comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.-

2. In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art. 16. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.-

CAPO VI

RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 19

FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA

1. Le disposizioni regolamentari che disciplinano le singole entrate debbono favorire i soggetti obbligati ad eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, anche facendo pervenire al loro domicilio modelli precompilati di versamento elettronici.-

2. In ogni caso, l'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento all'incaricato della riscossione.-

Art. 20


RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.-

Art. 21

FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate viene effettuata, a discrezione del dirigente dei servizi finanziari, con la procedura prevista dal D.P.R. 29/09/1973, n.



602 e successive modifiche e integrazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28/01/1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal R.D. 14/04/1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati all'art. 52, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 446/97.-

2.L'atto di riscossione coattiva dei tributi il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.-

Art. 22

LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1.Non si fa luogo ad azioni di recupero mediante notifica di provvedimento di accertamento o a rimborsi quando l'importo complessivo da recuperare o rimborsare risulta non superiore dei seguenti importi:

- a) Imposta comunale sugli immobili: € 20,00.=
 - b) Tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche: € 20,00.=
 - c) Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: € 20,00.=
- Resta inteso che per i versamenti ordinari, l'importo minimo è il seguente:
- a) Imposta comunale sugli immobili: € 12,00.=
 - b) Tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche: € 12,00.=
 - c) Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: € 12,00.=

2.Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.-

Art. 23

SOSPENSIONE O DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI

1.Con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico.-


Art. 24

DILAZIONE DEI VERSAMENTI

1.Il dirigente o il funzionario responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di sei rate mensili.-


2.La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva.-

3.In caso di mancato pagamento della prima rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione.-



Art. 25
COMPENSAZIONE DEI CREDITI


1.I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi, previo riconoscimento da parte del Comune della sua esigibilità, previa comunicazione da effettuarsi prima della scadenza del proprio debito di imposta.-





TITOLO II
REGOLAMENTO
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IR-
PEF





Art. 26

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPERF

1. Il Comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27/12/1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16/06/1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1 della legge del 27/12/2006, n. 296.-

Art. 27

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 142 lett. a), legge 27/12/2006, n. 296.-

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, legge 27/12/2006, n. 296.-

3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31/05/2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.-

Art. 28

ESENZIONI


1. Ai sensi dell'art. 1, comma 142 lett. b), della legge 27/12/2006, n. 296 il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.-

ART. 29

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 27/12/2006, n. 296.-

2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia ef-



fettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.-


ART. 30 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.-



**TITOLO III
REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI**





Art. 31

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nel Comune di Colognola ai Colli, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.-

2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.-

Art. 32

DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE


1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d'imposta. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.-

2. Sono altresì considerate edificabili:

- a) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d'imposta, che però in quanto siano limitrofe ad altre aree inedificate si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;
- b) le aree che per caratteristiche di ubicazione, di accessibilità, di sviluppo edilizio già in atto nella zona ed in quelle immediatamente adiacenti, di presenza e di utilizzabilità di collegamenti viari, infrastrutture, servizi pubblici e altre opere a rete, mostrino attitudine all'edificazione, indipendentemente dalla concreta destinazione impressa dal proprietario e dalla loro esclusione dallo strumento urbanistico;
- c) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizione di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 05/08/1978, n. 457;
- d) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art. 5bis del D.L. 11/07/1992, n. 333, convertito con modificazioni in legge n. 359/1992, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.-

3. Non sono considerate edificabili:

- a) le aree occupate dai fabbricati e quelle che ne costituiscono pertinenze;
- b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
- c) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 09/01/1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi



ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nel caso di contitolarità del terreno, l'agevolazione prevista dalla presente lettera si applica solo alle quote di possesso appartenenti a coltivatori diretti o imprenditori agricoli.-

Art. 33

VERIFICHE FISCALI

1. Contestualmente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, ed in relazione al fabbisogno finanziario, la Giunta Comunale decide annualmente le categorie di immobili o di contribuenti da assoggettare a verifica fiscale.-
2. Sulla base delle azioni di controllo effettivamente svolte, il funzionario responsabile emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.-
3. L'avviso deve essere notificato al soggetto passivo, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di decadenza di cui al del presente Regolamento.-

Art. 34


POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DI CONTROLLO

1. In relazione al disposto dell'art. 3, comma 57, della legge n. 662/1996 come recepito dall'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, al fine di incentivare l'attività di accertamento e di controllo svolta direttamente dal Comune, è costituito un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.-
2. L'ammontare di questo fondo è stabilito dalla Giunta Comunale in misura percentuale sulle somme effettivamente riscosse a titolo di recupero dei tributi evasi ed accertati in via definitiva a seguito delle attività di liquidazione e accertamento. Tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. L'attribuzione del compenso dovrà essere conforme a quanto disposto dal contratto collettivo nazionale degli enti locali.-

Art. 35

DISPOSIZIONI PER PREVENIRE IL CONTENZIOSO

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nel caso in cui l'Imposta Comunale sugli Immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente tassata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella seguente tabella:



VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI		
DESTINAZIONE DI ZONA	INDICE DI EDIFICABILITÀ	VALORE EURO/MQ
A = centro storico	=	143 00
R = completamento edilizio	fino 1 5 mc/ma	143 00
R = completamento edilizio	oltre 1 5 mc/ma	160 00
C1 = espansione edilizia	fino 1 0 mc/ma	97 00
C1 = espansione edilizia	oltre 1 0 mc/ma	113 00
C2 = espansione edilizia	fino 1 0 mc/ma	68 00
C2 = espansione edilizia	oltre 1 0 mc/ma	85 00
D1 = produttiva di completamento	=	107 00
D2 = produttiva di espansione	=	74 00
D3 = produttiva di espansione	=	74 00
E4 = nuclei rurali	=	
Piano urbanistico attuativo residenziale	=	160 00


2. In riferimento alla tabella di cui al comma 1, per le zone soggette a strumenti attuativi (P.U.A.) ricadenti negli ambiti di zona territoriale omogenea C2, D2 e D3, la trasformazione in P.U.A. con l'applicazione dei corrispondenti valori tabellari coincide col momento della stipula della convenzione urbanistica.-

3. Fermo restando lo schema della tabella di cui al comma 1, i valori Euro/mq possono essere modificati con deliberazione della Giunta Comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quelli in corso alla data della sua adozione.-

Art. 36

IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI

1.1. In riferimento all'art. 59, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 446/1997, l'esenzione dall'I.C.I., previsto dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dagli enti che li utilizzano.-



Art. 37

BASE IMPONIBILE DI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 01/06/1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è data dal prodotto tra la rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo A5 classe 1, rivalutata del 5%, e il moltiplicatore 100 (cento).-

Art. 38

FABBRICATI FATISCENTI O INABITABILI

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 446/1997, si dispone che le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui all'art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992, sono identificate nelle sotto riportate fattispecie, che devono verificarsi congiuntamente:

- a) cedimenti significativi nel tetto o in altri elementi strutturali portanti quali fondazioni, solai o murature perimetrali;
- b) assenza di fornitura di acqua potabile;
- c) non utilizzo di fatto dell'immobile per accertata inabitabilità degli stessi.-


2. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico Comunale oppure dalla data di presentazione in Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune tramite dichiarazione di variazione I.C.I.-

Art. 39

UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono equiparate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
- d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
- e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinentziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi,



cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale.-


2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:

- a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
- b) al coniuge, ancorché separato o divorziato;
- c) agli affini entro il secondo grado (suoceri; generi e nuore; cognati).-

Art. 40

RIMBORSO DELL'IMPOSTA PER LA SOPRAVVENUTA INEDIFICABILITA'


1. Per le aree divenute inedificabili al contribuente spetta il rimborso limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto fra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.-





**TITOLO IV
REGOLAMENTO
DELLA TASSA PER LO SMALTIMEN-
TO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**





Art. 41

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Il servizio smaltimento rifiuti viene svolto in regime di privativa comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.Lgs. n. 22/1997, con modalità previste dal Regolamento del servizio di nettezza urbana, con le esclusioni di cui all'art. 21, comma 7 del predetto D.Lgs. e dell'art. 44 del presente Testo Unico.-

2. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, integra le disposizioni di cui al D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, in seguito denominato "Decreto", al fine di disciplinare l'applicazione nel Comune di Colognola ai Colli della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, assicurando la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.-

3. Nel presente Regolamento ogni qualvolta ricorre il termine "tariffa" o "tassa" deve intendersi il tributo previsto dall'art. 58, Capo III, del D.Lgs. n. 507/93.-

Art. 42

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o l'uso di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.-

Art. 43

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.-


2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.-

Art. 44

ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici; vani ascensori; celle frigorifere adibite solo alla conservazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti destinati alla vendita; locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, cantine, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;



- c) parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 Codice Civile: ai numeri 1 "Il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune" e 3 "Le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini";
- d) la parte degli impianti sportivi riservata all'esercizio effettivo dello sport, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenza (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati e/o non agibili; i fabbricati in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da apposita dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale.-

2. Le caratteristiche, di cui ai punti precedenti, debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.-


3. L'elencazione dei locali di cui al comma 1 è fatta a titolo esemplificativo: per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.-

4. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti e/o successivamente modificate.-

5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Allo stesso modo non si tiene conto di quella parte di superficie in cui si producono residui di lavorazioni destinati al riutilizzo. Presentano tali caratteristiche:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente ne caratterizzano le lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
- b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;




- c) e superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
- d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini ed i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;
- e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22.-

6.In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzata per l'esercizio delle attività sotto elencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfaitariamente sulla base delle percentuali a lato indicate:

laboratori radiologici odontotecnici, laboratori di analisi:	65%
lavanderie a secco, tintorie non industriali:	75%
officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole e gommisti:	55%
officine di elettrauto:	65%
caseifici e cantine vinicole:	30%
carrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie:	55%
officine di carpenteria metallica:	55%
tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie:	75%
laboratori fotografici ed eliografie:	75%
locali destinati ad allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine:	75%
autotrasportatori conto terzi:	75%

7.Per eventuali attività non considerate nell'elenco di cui al precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si farà riferimento a criteri analogici.-

8.Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare della riduzione della superficie tassabile di cui ai precedenti commi 5 e 6, devono presentare al gestore del servizio la dichiara-



zione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. La dichiarazione, da presentarsi secondo le modalità di cui al successivo art. 51 del presente Testo Unico, deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata.-

9. Ai fini dell'applicazione della tassa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile:

- a) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- b) le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- c) le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.-

Art. 45

COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ed è desunta dalla planimetria catastale o di progetto, ovvero da misurazione diretta. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori al mezzo metro quadrato si arrotondano al metro quadrato inferiore, quelle superiori si arrotondano al metro quadrato superiore.-

2. I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.-

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sono assoggettati alla tassa tutti i locali formanti l'unità immobiliare stessa, con le esclusioni previste dal presente regolamento e dei locali dichiarati inagibili dall'Ufficio Tecnico Comunale.-

4. La superficie delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate all'art. 62 del D.Lgs. n. 507/93 è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti: la superficie può essere desunta da planimetria catastale, da contratto d'affitto, o da atto di concessione in caso di area pubblica. Ai fini della commisurazione della tassa la superficie risultante è computata con esclusione della parte di essa adibita a verde.-


Art. 46

APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.-

2. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.-

3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei



contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa per distanze superiori ai 1000 mt.-

4. Qualora ricorressero le evenienze individuate dall'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93, la tassa è ridotta nella misura del 60% nel rispetto delle seguenti clausole perentorie:

- a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato, con le modalità di cui al successivo art. 51 del presente Testo Unico;
- b) che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate per un periodo continuativo non inferiore a nove mesi;
- c) che il mancato svolgimento del servizio sia attribuibile all'Ente locale o da chi da questo delegato a gestire il servizio;
- d) che le violazioni denunciate non siano occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.-

5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto allo sgravio od alla restituzione della tassa soltanto nei casi e alle condizioni di cui all'art. 59, comma 6, del D.Lgs. n. 507/1993.-

6. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata dell'interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.-

Art. 47

COMMISURAZIONE DELLA TASSA


1. Il costo complessivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è dato dalla somma dei due seguenti aggregati di costi:

- a) quota fissa: è riconducibile alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite anche agli investimenti per le opere e dei relativi ammortamenti. Questi costi non subiscono variazioni al variare del volume di attività di erogazione del servizio. Tali costi sono riconducibili alla generalità della popolazione quali spazzamento strade, rifiuti abbandonati etc.;
- b) quota variabile: è proporzionale alla effettiva produzione di rifiuti urbani e assimilati (o loro stima) provenienti dalle diverse tipologie di utenze, nonché al costo sostenuto per il loro smaltimento. Questi costi subiscono variazioni al variare dei volumi di attività di erogazione del servizio.-

2. La tassa dovuta annualmente da ogni utente, viene determinata per le sotto elencate categorie con le modalità a fianco di ciascuna indicata e secondo i criteri di cui all'allegato A):

Cat. A) - UTENZE DOMESTICHE: la tassa viene commisurata in base ai criteri definiti nel precedente comma come segue:

- a) per la quota fissa: in base alla superficie dei locali occupati, secondo gli indici di produzione di cui all'allegato A);
- b) per la quota variabile: in base al numero dei componenti del nucleo familiare presenti al 1 gennaio di ciascun anno, ovvero per il numero dei componenti risultanti



dallo stato di famiglia al momento dell'iscrizione all'Ufficio Tributi, per le nuove utenze;

Cat. B) - UTENZE NON DOMESTICHE: la tassa viene commisurata in base ai criteri definiti nel precedente comma come segue:

- a) per la quota fissa: in base alla superficie complessiva dei locali occupati, secondo gli indici di produzione di cui all'allegato A);
- b) per la quota variabile: in base alla superficie dei locali occupati, ove si producono rifiuti assimilati agli urbani, secondo gli indici di produzione di cui all'allegato A).-

3. Ai fini della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nei termini previsti. Nel caso di mancata denuncia di quest'ultimo, si considera il modo forfetario il nucleo familiare medio del Comune di Colognola ai Colli, arrotondato all'unità inferiore.-

4. L'individuazione delle classi dei locali ed aree scoperte tassabili della categoria UTENZE NON DOMESTICHE si ottiene aggregando le attività caratterizzate da coefficienti di produttività e costo di smaltimento specifici simili, tali da comportare tariffe unitarie analoghe.-

5. Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse classi tassabili con criteri di analogia.-

6. Il tributo viene liquidato con un'unica tariffa applicata alla superficie tassabile considerata in relazione alla classe di appartenenza dell'intero complesso, ivi compresa, pertanto, quella degli eventuali archivi, depositi, esposizioni o locali complementari, inserimenti, sussidiari e dipendenze, anche se separati dalla locale sede principale, ad eccezione dei locali ed aree destinate ad una diversa ed autonoma attività per i quali sarà applicata la tariffa prevista dalla specifica classe di appartenenza.-


7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa e' dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed e' commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.-

8. Nel caso di aree coperte o scoperte soggette contemporaneamente a riduzioni di natura diversa (produzione di rifiuti speciali, aree pertinenziali od accessorie, aree scoperte in genere, ecc.), il calcolo per la determinazione della superficie tassabile va effettuato conteggiando in via preliminare le riduzioni concernenti le aree pertinenziali e quelle scoperte e successivamente le altre.-

Art. 48 ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;
- b) i locali e le aree di proprietà del Comune utilizzate da enti ed associazioni aventi finalità culturali, sociali e ricreative senza scopo di lucro o con tariffe stabilite



dall'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite convenzioni, ad esclusione delle aree adibite ad attività commerciali;

- c) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- d) i locali e le aree occupati dalle scuole pubbliche, da scuole materne pubbliche e private, dalle scuole dell'obbligo legalmente riconosciute od autorizzate, escluse in ogni caso le abitazioni ed ogni altro annesso a qualsiasi uso adibito.-

2. Le esenzioni di cui al precedente comma sono concesse a domanda degli interessati da presentarsi secondo le modalità di cui al successivo art. 51 del presente Testo Unico.-

Art. 49

RIDUZIONI

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sotto indicata nel caso di:

- a) fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale iscritti negli elenchi di cui all'art. 58 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, sia in attività che in pensione: 20%;
- b) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di attività di agriturismo o di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi all'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
- c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 15%;
- d) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera precedente risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 20%.-


2. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati, da presentarsi secondo le modalità di cui al successivo art. 51 del presente Testo Unico previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.-

3. Viene ammesso ed incentivato, nelle forme che l'Amministrazione Comunale riterrà più opportune (es. contributo per acquisto compostiera, contributo per acquisto contenitore del verde, eventuale riduzione tassa rifiuti, ecc.), l'utilizzo del compostaggio domestico e la raccolta differenziata della frazione organica verde derivante da potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree verdi alberate costituenti pertinenza di edifici privati.-

Art. 50

RIDUZIONE A FRONTE DI RISPARMIO DI COSTI

1. Per le utenze non domestiche, nel caso di contestuale produzione di rifiuti solidi assimilati agli urbani conferiti al servizio e rifiuti solidi assimilabili agli urbani nonché gli imballaggi destinati in modo effettivo e oggettivo a recupero ai sensi dell'art. 21, com-



ma 7, del D.Lgs. n. 22/1997, l'indice Kd viene ridotto in ragione delle seguenti percentuali:

- | | |
|---|-----|
| a) riutilizzo fino al 25% del totale dei rifiuti prodotti: | 20% |
| b) riutilizzo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti | 40% |
| c) riutilizzo di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti prodotti | 60% |
| d) riutilizzo di oltre il 75% del totale dei rifiuti prodotti | 80% |

2. La quantità dei rifiuti prodotti si ottiene applicando il valore di produzione peculiare, di cui alla tabella 4 dell'allegato A), per il numero di mq di superficie di produzione di RSA, secondo i coefficienti di produzione adottati, e dalla documentazione probante presentata dal contribuente.-

3. La riduzione percentuale di cui ai commi precedenti verrà applicata a richiesta dell'interessato, da presentare all'ufficio ecologia del Comune, a conclusione dell'istruttoria tecnica, con effetto dallo stesso esercizio della data di presentazione della domanda, previa dimostrazione a consuntivo del trattamento dei rifiuti speciali a propria cura e spese e nel rispetto della normativa e dell'effettivo e oggettivo recupero.-

Art. 51


MODALITA' PER CONSEGUIRE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Le richieste di riduzione, agevolazioni ed esenzione devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli denuncia, previsti a dall'art. 56 del presente Testo Unico, completi di tutti i dati richiesti.-
2. Le domande incomplete saranno irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.-
3. Tutte le agevolazioni e riduzioni previste dal presente regolamento non sono cumulabili fra loro e possono pertanto essere concesse solo ciascuna singolarmente.-
4. Le agevolazioni e riduzioni sono concesse con decorrenza dall'anno di imposta successivo a quello di presentazione della domanda e una volta concesse competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.-
5. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e agevolazioni.-

Art. 52

GETTITO DEL TRIBUTO

1. L'ammontare della tassa è determinata dalla Giunta Comunale in modo da ottenere un gettito annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei R.S.U. interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61 del D.Lgs. n. 507/93. Nel caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.-



2. Il gettito complessivo non può comunque superare il costo di esercizio, nè essere inferiore al 50% del costo medesimo fatte salve le condizioni di squilibrio di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 504/1992.
3. Le tariffe sono determinate considerando ai fini della copertura del servizio l'intero costo dello spazzamento dei RSU esterni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/97.-

Art. 53 TARIFFE

1. La Giunta Comunale determina le tariffe unitarie per il successivo anno di imposta entro il 31 dicembre di ciascun anno od altro termine fissato dalla legge, tenendo conto dell'articolazione delle categorie dei locali e delle aree nel rispetto del criterio di cui all'allegato A) annesso al presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante. Nel caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.-

2. La deliberazione tariffaria, adottata come atto dovuto in seguito a rilievi o in sede di dichiarazione di dissesto (art. 69 comma 3 del D.Lgs. n. 507/93) ed ai fini del riequilibrio tariffario menzionato nell'art. 79, comma 4, del D.Lgs., non è soggetta al termine di decadenza previsto al precedente comma 1. Ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 69, comma 2, del Decreto, la deliberazione tariffaria deve indicare:

- a) i costi consuntivi e preventivi, e le loro componenti, del servizio;
- b) la condizione finanziaria del Comune;
- c) il gettito consuntivo e previsionale della tassa ed il corrispondente minor gettito valutabile in conseguenza delle agevolazioni da iscrivere in bilancio come autorizzazioni di spesa;
- d) la dichiarazione che per il calcolo delle tariffe è stato applicato il criterio di cui all'allegato A) del presente Regolamento;
- e) la motivazione dell'aumento o della diminuzione tariffaria, come indicato all'art. 50.-


3. Se in sede di controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie, la direzione centrale per la fiscalità locale formula tempestivamente rilievi, i quali rendano necessario modificare le deliberazioni medesime, il Comune provvederà:

- a) all'adeguamento richiesto nel più breve tempo possibile;
- b) all'eventuale recupero della maggiore tassa dovuta emettendo i relativi ruoli suppletivi;
- c) all'eventuale sgravio o rimborso.-

Art. 54 CRITERI PER LA REVISIONE DELLE TARIFFE

1. Ai fini della revisione delle tariffe della tassa si individuano i seguenti criteri:

- a) revisione annuale della tariffa media (Tm) in ragione del grado di copertura, del gettito previsto e del variare delle superfici tassabili;
- b) revisione periodica dei dati necessari per la definizione della produttività specifica e del costo specifico qualora si acquisiscano nuovi elementi conoscitivi, anche in relazione alla introduzione di modifiche del ciclo di smaltimento, che evidenzino la



necessità di provvedere al loro aggiornamento o ad una ridefinizione delle categorie.-

2.L'aggiornamento dell'ammontare della tassa con omogenei incrementi o decrementi percentuali potrà avvenire in relazione al solo variare della tariffa media e solo nel caso di accertata costanza degli altri valori concorrenti alla determinazione delle tariffe unitarie.-

Art. 55

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1.Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che temporaneamente occupano o detengono, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.-

2.E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.-

3.La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive.-

4.La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecento (giorni commerciali) la tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.-


5.In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni.-

6.La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

- a) le occupazioni occasionali effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che siano promosse da Enti, Comitati od associazioni che non perseguano fini di lucro;
- b) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
- c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a quattro ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a otto ore continuativa, effettuate per le operazioni di trasloco.-

7.L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993.-

8.Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento viene versata mediante la compilazione dell'apposito modulo, da ritirarsi presso l'Ufficio Tributi. In caso di uso di fat-



to la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.-

9.Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.-

Art. 56 DENUNCE

1.In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili, i soggetti di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 507/93 hanno l'obbligo di farne denuncia all'Ufficio Tributi, che ne rilascia ricevuta, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, da compilare in ogni loro parte.-

2.Sono esclusi dall'adempimento di cui al comma precedente i soli casi di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, limitatamente ai soggetti residenti iscritti all'anagrafe del Comune, in quanto saranno applicati d'ufficio.-

3.La denuncia, spedita tramite posta, si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.-


4.La denuncia d'inizio dell'occupazione o detenzione - denuncia originaria - deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassazione siano rimaste invariate.-

5.E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale anche quella di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto a ruolo.-

6.La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione degli elementi e dati di cui all'art. 70, comma 3, del decreto, nonché di quelli richiesti dal modello comunale di denuncia, fra cui anche l'indicazione del proprietario dell'immobile, se persona diversa dal contribuente, completa delle generalità e dell'indirizzo. Inoltre:

- a) nel caso di denuncia relativa a locali ad uso abitazione, la stessa deve contenere l'elenco dei dimoranti e conviventi di fatto;
- b) la denuncia di variazione deve contenere anche l'indicazione dei dati ed elementi, utili per l'applicazione del tributo, precedentemente denunciati e non variati;
- c) la denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati;
- d) le denunce relative a richieste agevolative devono contenere i titoli, che secondo il richiedente, danno diritto alle agevolazioni.-

7.Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle del presente regolamento.-



Art. 57


DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. n. 507/1993 è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.-
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.-
3. La diversa obbligazione derivante da una variazione dell'utenza, di cui al precedente art. 56, comma 5 decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificata la variazione.-
4. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributi comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.-
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che non ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.-
6. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.-

Art. 58

MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo, il Comune oltre ad esercitare i poteri indicati nell'art. 73 del D.Lgs. n. 507/1993, può:
 - a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
 - b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
 - c) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.-
2. I dipendenti dell'ufficio comunale che, ai sensi dell'art. 73, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento, sono tutti i dipendenti, anche straordinari, comunque in servizio presso il settore comunale tributi. Nessuna autorizzazione specifica é richiesta per gli appartenenti al corpo di polizia municipale.-
3. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.-



4. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito.-

5. Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le informazioni che possono influire sull'applicazione della tassa.-

ALLEGATO A)

La tassa viene determinata, in ragione d'anno, sulla base della sommatoria dei costi fissi e dei costi variabili previsti nell'anno di competenza in base alle quantità dei rifiuti producibili dalle singole utenze secondo i seguenti criteri:

- a) **costi fissi:** sono i costi comuni imputabili alle attività relative alla gestione dei rifiuti
- b) **costi variabili:** sono i costi di gestione specifici del ciclo della raccolta dei rifiuti.-

LE UTENZE DOMESTICHE:

- a) **costi fissi:** vengono suddivisi in base alla superficie nominale, ottenuta dalla superficie reale dell'immobile per un coefficiente di adattamento K_a , riportato nella tabella 1), in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare;
- b) **costi variabili:** vengono determinati dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività K_b , riportato nella tabella 2).-

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

- a) **costi fissi:** vengono suddivisi in base alla superficie nominale, ottenuta dalla superficie reale dell'immobile per un coefficiente potenziale di produzione K_c , riportato nella tabella 3), in funzione della specifica attività produttiva;
- b) **costi variabili:** vengono determinati dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze non domestiche, corrette per il coefficiente di produttività K_d , riportato nella tabella 4), e il totale dei metri quadrati.-

FORMULE

La tassa deve coprire i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo il rapporto di copertura prefissato, ed è così costituita:

$$T_n = (CC + CG)$$

dove

T_n = Totale costi da coprire


CC (costi fissi) = Costi Comuni imputabili alle attività sui RSU i quali comprendono:

CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche

CARC = Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso

CGG = Costi Generali di Gestione

CCD = Costi Comuni Diversi



CG (costi variabili) = Costi di gestione specifici del ciclo della raccolta dei rifiuti per l'anno di competenza dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza i quali comprendono:

CRT = Costi di Raccolta e Trasporto RSU

CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU

CRD = Costi di Raccolta Differenziata per materiale

CTR = Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale)

La suddivisione dei costi fissi del servizio di smaltimento fra utenze domestiche e utenze non domestiche avviene sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente. Con lo stesso criterio viene suddivisa anche la parte variabile dei costi, qualora non sia adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici.-

Calcolo della tassa per le utenze domestiche

La quota fissa della tassa per le utenze domestiche si ottiene:

$$\mathbf{TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka}$$

dove

$$Quf = Ctuf/n \text{ Stot } (n) \cdot Ka$$

Quf = Quota unitaria parte fissa utenze domestiche

Ctuf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n. componenti del nucleo familiare


S = Superficie dell'abitazione (m²)

Ka = Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (Tab. 1)

TABELLA 1

Numero componenti nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30

La quota variabile della tassa per le utenze domestiche si ottiene:



$$TVd = Q_{uv} \cdot K_b \cdot C_u$$

dove

$$Q_{uv} = Q_{tot} / n \cdot N(n) \cdot K_b$$

Q_{uv} = Quota unitaria parte variabile utenze domestiche

Q_{tot} = Quantità totale di rifiuti

$N(n)$ = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare

C_u = costo unitario (£/kg)

K_b = Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (Tab. 2)

TABELLA 2

Numero componenti nucleo familiare	K_a Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,6
2	1,4
3	1,8
4	2,2
5	2,9
6 o più	3,4

Calcolo della tassa per le utenze non domestiche

La quota fissa della tassa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e con una superficie pari a Sap si ottiene:

$$TFnd (ap, Sap) = Q_{apf} \cdot Sap (ap) \cdot K_c$$

dove

$$Q_{apf} = C_{tapf}/ap \cdot Stot (ap) \cdot K_c$$

Q_{apf} = Quota unitaria parte variabile utenze non domestiche

C_{tapf} = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche


$Stot (ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva


K_c = Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Tab. 3)

TABELLA 3

Cat.	Descrizione attività	K_c
------	----------------------	-------



1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40
2	Cinematografi e teatri	0,30
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76
5	Stabilimenti balneari	0,38
Cat.	Descrizione attività	Kc
6	Esposizioni, autosaloni	0,34
7	Alberghi con ristorante	1,20
8	Alberghi senza ristorante	0,95
9	Case di cura e riposo	1,00
10	Ospedali	1,07
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07
12	Banche ed istituti di credito	0,55
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60
16	Banchi di mercato di beni durevoli	1,09
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85
24	Bar, caffè pasticceria	3,96
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17
28	Ipermercati di generi misti	1,56



29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50
30	Discoteche, night club	1,04

La quota variabile della tassa per le utenze non domestiche di tipologia di attività produttiva ap e con una superficie pari a Sap si ottiene:

$$TVnd(ap, Sap) = Cu \cdot Sap (ap) \cdot Kd$$

dove


Cu = costo unitario (£/kg)

Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva

Kd = Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche (Tab. 4)

TABELLA 4

Cat.	Descrizione attività	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28
2	Cinematografi e teatri	2,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25
5	Stabilimenti balneari	3,10
6	Esposizioni, autosaloni	2,82
7	Alberghi con ristorante	9,85
8	Alberghi senza ristorante	7,76
9	Case di cura e riposo	8,20
10	Ospedali	8,81
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78
12	Banche ed istituti di credito	4,50
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,15
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92
16	Banchi di mercato di beni durevoli	8,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95




20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78
24	Bar, caffè pasticceria	32,44
Cat.	Descrizione attività	Kd
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76
28	Ipermercati di generi misti	12,82
29	Banchi di mercato generi alimentari	28,70
30	Discoteche, night club	8,56



**TITOLO V
REGOLAMENTO
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIO-
NE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**





Art. 59

DISCIPLINA DELLA T.O.S.A.P.

1. Il presente Regolamento contempla e disciplina le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, di spazi ed aree pubbliche e comunque di beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Colognola ai Colli ovvero appartenenti a privati sui quali risulta costituita, ai sensi di legge, servitù di pubblico passaggio, di cui al Capo II del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, e successive modificazioni introdotte dal D.Lgs. 28/12/1993, n. 566, e successive modificazioni ed integrazioni.-

Art. 60

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Agli effetti dell'art. 43 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, questo Comune appartiene alla classe 5[^] avendo una popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati annualmente pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, pari a 7.808 unità.-

Art. 61

OGGETTO DELLA TASSA


1. Conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, e successive modificazioni, sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico. L'effettiva sottrazione può essere posta in essere attraverso la costruzione di opere visibili ma può consistere anche nella semplice disponibilità dell'area o nel non permettere ad altri di disporre o fruirne.-

2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma precedente con esclusione dei balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. La tassa si rende applicabile anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di strade private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici delle case private aperti al pubblico, sui tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.-

3. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.-

4. Per le occupazioni abusive, il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.-

5. Il pagamento della tassa non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune.-



Art. 62

SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA

1.La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico.-

Art. 63

TARIFFA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

1.Per ciascuna occupazione la tassa è applicata secondo le tariffe deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.-

2.La tassa è determinata in base ai valori minimi e massimi previsti dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507. I suddetti valori costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.-

Art. 64

OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE

1.Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:


- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi durata almeno pari all'anno, tenuto conto, per la determinazione del periodo di occupazione, del numero effettivo dei giorni concessi nel provvedimento amministrativo. L'occupazione non è collegata necessariamente alla costruzione o all'esistenza di manufatti o impianti visibili, ma può consistere nella semplice disponibilità dell'area o dello spazio medesimi o anche nel non permettere ad altri che, in qualsiasi modo, se ne disponga;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.-

2.Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.-

Art. 65

GRADUATORIA E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1.La tassa è graduata secondo l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale riguardo, le strade e le aree di cui al precedente art. 62, comma 1, sono classificate in due categorie:




- a) rientrano nella prima categoria le strade e le aree, o porzioni di esse, ubicate all'interno del centro abitato, come di volta in volta definito dalla Giunta Comunale in riferimento al Codice della Strada;
 - b) rientrano nella seconda categoria, per esclusione, le strade e le aree, o porzioni di esse, che non rientrano nella prima categoria.-
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.-
3. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.-
4. Non si fa luogo alla tassazione per le occupazioni che il rapporto alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Le occupazioni di cui al successivo art. 72, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista al comma precedente e aventi la medesima natura, sono calcolate, cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.-
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.-
6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.-

Art. 66

OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO E RELATIVE TARIFFE APPLICATE

1. Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:
- a) chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino sul suolo;
 - b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
 - c) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicolo agli edifici od ai fondi;
 - d) occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici;
 - e) servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie; occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci;
 - f) occupazioni di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.-
2. La tassa per le occupazioni permanenti è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. A norma dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 507/1993 il soggetto passivo deve presentare al Comune denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione. Nello stesso termine deve essere effettuato




il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione stessa; per gli anni successivi la denuncia non è necessaria, a condizione che non si siano verificate variazioni tali da generare un diverso ammontare della tassa dovuta. In questo caso è sufficiente effettuare il pagamento del tributo entro il 31 gennaio di ogni anno. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura della tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto.-

3.La tassa si applica sulla base del seguente schema tariffario:

	CARATTERISTICHE DELL'OCCUPAZIONE	TARIFFA 1^ Categ.	TARIFFA 2^ Categ.
1	Occupazione ordinaria suolo comunale		
2	Occupazione di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico: riduzione 50%		
3	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico: riduzione obbligatoria al 30%		
4	<u>Passi carrabili</u>		
4.1	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata: riduzione obbligatoria al 50%		
4.2	Divieto di sosta indiscriminata imposta dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali: riduzione al 30%		
4.3	Passi costruiti direttamente dal Comune: - superficie fino a 9 mq soggetta a tariffa ordinaria intera; - oltre i 9 mq la superficie eccedente si calcola in ragione del 10% riduzione obbligatoria al 50%		
4.4	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario: riduzione al 30%		
4.5	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti: riduzione al 30%		
5	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata: nessuna riduzione		

4.Per le occupazioni esercitate con cavei, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli edifici, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiedi o del piano stradale, la tassa è dovuta sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte del sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie stesse.-

5.La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alla tariffa approvata dal Comune.-



6. Ove le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni di suolo pubblico esercitate dal medesimo soggetto, la tassa sarà applicata innanzitutto per l'occupazione del suolo e, quanto al soprassuolo/sottosuolo, per la parte di superficie che eccede l'occupazione del suolo stesso.-

Art. 67

ESENZIONE DALLA TASSA

1. Sono esenti dal canone le occupazioni effettuate:

- a) dallo Stato, dalle regioni, dalle province, e dai consorzi fra enti locali;
- b) da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- c) da enti pubblici, diversi dalle società e residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, di categoria, culturali, sportive, filantropiche o religiose, da chiunque effettuate.-


2. Sono altresì esenti dal pagamento del canone:

- a) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- b) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- c) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia previsto, allatto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni fatte dall'Ente gestore del servizio idrico integrato, come definito dalla legge 05/01/1994, n. 36, in materia di risorse idriche;
- f) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati dai comuni in qualità di committente di opere e servizi pubblici.-

Art. 68

MODALITA' PER LA RICHIESTA, IL RILASCIO, LA REVOCA DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

1. Gli interessati, prima di porre in essere qualunque occupazione di suolo pubblico, soprassuolo o sottosuolo, debbono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni e/o concessioni comunali.-



2.Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni debbono essere presentate all'Ufficio di Polizia Locale del Comune ovvero, laddove previsto, all'Ufficio Tecnico Comunale:

- a) per le occupazioni esercitate in modo permanente, mediante l'installazione di chioschi, edicole e simili infissi di carattere stabile;
- b) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con conduttore e cavi, e gli impianti in genere per la distribuzione di carburanti;
- c) per le di occupazioni a carattere permanente, esercitate con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure esercitate con tende fisse oppure retrattili, con cartelli pubblicitari e simili;
- d) per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con conduttore e cavi ed impianti in genere, di cui al precedente punto c), riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive e simili;
- e) per le occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili;
- f) per ogni altra occupazione di competenza comunale diversa da quelle previste ai punti precedenti.-

3.Il rilascio delle concessioni contemplate dal presente articolo compete ai responsabili degli Uffici di cui al precedente comma 2, osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla Giunta Comunale.-

4.Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio la concessione deve essere rilasciata a nome del condominio stesso con l'indicazione sull'atto, oltre che del codice fiscale del condominio, del nominativo del condomino o dei condomini che provvedono all'amministrazione dell'immobile o dell'amministratore, con relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del Codice Civile. Al Comune debbono essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra.-

5.Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.-

6.Per il pagamento della tassa si applica il successivo art. 69 del presente Regolamento.-


7.Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico, anche i seguenti elementi:

- a) la superficie concessa in uso esclusivo, tipo ed ubicazione dell'occupazione;
- b) misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione ed uso specifico cui la stessa è destinata;
- d) adempimenti ed obblighi del concessionario, compresa la scadenza del versamento della tassa o della prima rata della stessa e delle rate successive;
- e) misura del deposito cauzionale, ove previsto.-

8.Al provvedimento deve essere, altresì, allegato il prospetto di determinazione della tassa dovuta.-

9.Per le occupazioni abusive, gli elementi per la quantificazione della tassa vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale.-

10.Le concessioni e le autorizzazioni di cui trattasi vengono rilasciate a titolo precario e possono essere revocate in qualsiasi momento, anche con effetto immediato, ad insinda-



cabile giudizio dei competenti organi del Comune, senza che i titolari delle concessioni e delle autorizzazioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione della tassa occupazione come indicato dal successivo art. 69 del presente Regolamento;

11. Per quant'altro non previsto dal presente titolo riguardo alle modalità e ai tempi di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni in argomento, si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia ed ai Regolamenti comunali.-

12. La concessione o l'autorizzazione non può essere ceduta né in toto né in parte dal titolare richiedente. Può, comunque, essere consentita la voltura a giudizio insindacabile del Comune previa domanda di variazione dell'intestazione.-

13. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce precedenza, così come la richiesta fatta da titolari di esercizi commerciali o artigianali che richiedano la concessione dello spazio antistante il proprio negozio per l'esposizione della merce in vendita.-

Art. 69

REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

1. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente l'utilizzazione del suolo pubblico è di competenza dei soggetti indicati al precedente art. 68, comma 3, ed è sempre possibile. Tale revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, riferita all'eventuale periodo non usufruito.-


2. Il Comune ha la facoltà di revocare le accordate concessioni, quando le occupazione arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli o danni a terzi o per motivi di ordine pubblico.-

3. In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:

- a) quando il concessionario, i suoi dipendenti ed eventuali avventori tengono contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla pubblica quiete;
- b) quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio a lui assegnato senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- c) quando il concessionario danneggi l'area avuta in assegnazione;
- d) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli comunali di polizia, igiene ed edilizia.-

4. Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, la revoca immediata della concessione o autorizzazione. Nel caso di occupazione di aree adibite a pubblico mercato da parte di utenti che non abbiano ottenuto regolare atto autorizzativo, il mancato pagamento comporterà l'immediato allontanamento dallo stesso.-


5. Comporta altresì la revoca della concessione o autorizzazione il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti comunali di igiene, polizia municipale, urbanistica e normativa di legge.-



Art. 70

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

- 1.** Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 61, devono presentare apposita denuncia entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.-
- 2.** La denuncia potrà avvenire utilizzando gli appositi modelli all' uopo predisposti dagli uffici comunali competenti (o dal concessionario nel caso di servizio esternalizzato). La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato del versamento, o la quietanza, deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.-
- 3.** L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.-
- 4.** In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale all' uopo predisposto, o tramite versamento diretto contro rilascio di quietanza.-
- 5.** Il pagamento della tassa deve essere effettuato preferibilmente mediante versamento a mezzo di conto corrente intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune. Nel caso di gestione diretta del servizio, il versamento potrà essere effettuato presso la Tesoreria comunale che ne rilascerà quietanza.-
- 6.** I versamenti diretti, nel caso di gestione affidata in concessione, saranno quietanzati mediante emissione di bolletta staccata da bollettari a madre e figlia debitamente vidimati ed assunti in carico secondo le disposizioni di cui al D.M. 26/04/1994.-
- 7.** Per le occupazioni di cui all'art. 16 del presente regolamento, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.-
- 8.** Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 3 del presente articolo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.-
- 9.** Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.-
- 10.** Sono, comunque, escluse dall'obbligo della denuncia e dalla compilazione del previsto modello di versamento - di cui al comma 3 del presente articolo - le occupazioni poste in essere in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.-



11. Per le occupazioni permanenti, il responsabile dell'ufficio concedente è tenuto ad inviare copia dell'atto di concessione all'Ufficio Tributi, che è competente per il procedimento relativo alla riscossione della tassa.-

12. Nel caso di subentro ad altro soggetto, il subentrante deve presentare, unitamente al cedente, apposita e sottoscritta comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune. Per l'anno di concessione in corso, cedente e subentrante sono tenuti in solido al pagamento della tassa. Per i periodi successivi vi è tenuto il subentrante.-

13. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone medesimo, nessuna comunicazione è dovuta al Comune.-

14. Per le occupazioni permanenti di cui al presente regolamento, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il versamento può essere effettuato entro il mese di dicembre dell'anno in corso. In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell'anno, la tassa viene aggiornata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il versamento della tassa dovuta dalle aziende di erogazione di servizi pubblici per le occupazioni di carattere permanente è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile, sulla base del numero di utenti individuati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.-


15. Per le occupazioni temporanee il responsabile dell'ufficio concedente è competente per il procedimento relativo alla riscossione della tassa. Il pagamento della tassa è da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime.-

16. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore ad € 258,23.= è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, sempre che la scadenza della concessione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.-

17. Il mancato versamento della tassa alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal responsabile dell'ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione.-

Art. 71 PASSI CARRABILI

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.-



Art. 72

AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.-
2. Nel caso di uso promiscuo di detti posti da parte di autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa sarà imputata pro quota a ciascun concessionario, applicando la corrispondente aliquota prevista dalla tariffa alla superficie che risulta dividendo tutte le aree destinate a sosta di dette autovetture per il numero di queste ultime.-


Art. 73

OCCUPAZIONE CON CAVI ED IMPIANTI IN GENERE CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, è determinato forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata comprese le strade soggette a servizio di pubblico passaggio, secondo la tariffa all'uopo prevista.-
2. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, l'importo della tassa è determinato in misura forfetaria, secondo la tariffa all'uopo prevista.

Caratteristiche dell'occupazione	Tariffa 1 [^] categ.		Tariffa 2 [^] categ.	
	fino a 1 Km lineare	oltre il Km li- neare	fino a 1 Km lineare	oltre il Km li- neare
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore al 30° giorno – tariffa base				
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata superiore ai 30 giorni e fino ai 90 giorni – tariffa base maggiorata del 30%				
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata superiore ai 90 giorni e fino ai 180 giorni – tariffa base maggiorata del 50%				
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata superiore ai 180 giorni – tariffa base maggiorata del 100%.				

3. Ove il Comune dovesse provvedere alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha il diritto di imporre, oltre la tassa di cui al precedente comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione del-



le gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 10% delle spese medesime.-

4.La tassa non si applica per le occupazioni di suolo pubblico poste in essere con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.-

Art. 74

OCCUPAZIONI PERMANENTI EFFETTUATE CON CAVI E CONDUTTURE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1.Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, si applica una tassa determinata forfetariamente ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. f), del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, così come modificato ed integrato dall'art. 18 della legge 23/12/1999, n. 488.-

Art. 75

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1.Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti, dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annua secondo il seguente schema tariffario:


UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI	Tariffa 1[^] categ.	Tariffa 2[^] categ.
Centro abitato		
Zona limitrofa		
Sobborghi e zone periferiche		
Frazioni		

2.La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.-

3.Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra di loro, la tassa nella misura stabilita dalla vigente tariffa, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di mille degli altri serbatoi.-

4.Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.-

5.La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carbu-



ranti dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.-

6. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 64 del presente titolo.-

Art. 76

APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE TABACCHI

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annua secondo il seguente schema tariffario:


UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI	Tariffa 1^ categ.	Tariffa 2^ categ.
Centro abitato		
Zona limitrofa		
Frazioni, sobborghi e zone periferiche		

Art. 77

OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA

1. Sono considerate occupazioni temporanee e quindi soggette al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per effettuazione di lavori stradali o sotterranei compreso il deposito di materiali;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stand pubblicitari;
- c) tende solari (per il periodo di esposizione), esposizione di merci sulla pubblica via, su marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampada, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
- f) impianti portainsegne, réclame e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;
- g) autovetture da piazza che stazionino nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale
- h) autoveicoli, ad esclusivo uso pubblicitario, in sosta senza conducente su spazi ed aree pubbliche del territorio comunale;
- i) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.-



Art. 78

CONCESSIONI – AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN GENERE


1. Per ottenere la concessione/autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio si osservano le modalità di cui al presente Regolamento.-
2. In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio della vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere.-
3. E' riservata al giudizio del comune la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica.-
4. Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio.-
5. La concessione si intende ad ogni effetto precaria come tale sempre revocabile; ne è vietata la sub concessione.-

Art. 79

OCCUPAZIONI TEMPORANEE – DISCIPLINA E TARIFFE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste all'art. 64 del presente Regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per le occupazioni di durata non inferiori ai 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 30%; oltre i 30 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 50%. La tassa si applica sulla base del seguente schema tariffario:

	CARATTERISTICHE DELL'OCCUPAZIONE	TARIFFA 1^ Categ.	TARIFFA 2^ Categ.
1	Occupazione ordinaria suolo comunale		
2	Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale: riduzione del 66%		
3	Occupazione con tende e simili: riduzione tariffa al 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali è già stata corrisposta la tassa.		
4	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: aumento del 50%		
5	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto: riduzione del 50%.		




	CARATTERISTICHE DELL'OCCUPAZIONE	TARIFFA 1^ Categ.	TARIFFA 2^ Categ.
6	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: riduzione dell' 80%		
7	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune: aumento del 20%;		
8	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia: riduzione del 50%		
9	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive: riduzione dell'80%		
10	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%)		



**TITOLO VI
REGOLAMENTO
DELLE ESENZIONI
FISCALI E TARIFFARIE**





Art. 80

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente titolo disciplina le esenzioni e le agevolazioni fiscali e tariffarie del Comune di Colognola ai Colli.-
2. Per esenzioni ed agevolazioni fiscali si intendono quelle concernenti le entrate tributarie; per esenzioni ed agevolazioni tariffarie si intendono quelle concernenti le entrate di natura patrimoniale.-
3. Le entrate tributarie e patrimoniali sono definite all'art. 2 del presente Testo Unico.-

Art. 81


ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS)

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ("ONLUS") di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460:
 - a) sono esenti da tutti i tributi comunali ed ai connessi adempimenti;
 - b) godono della riduzione al 50 per cento di tutti i canoni e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali.-
2. L'esenzione si applica a condizione che l'ONLUS dimostri di aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, del medesimo decreto, e fino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali.-
3. I funzionari responsabili dell'applicazione dei tributi comunali verificano annualmente la sussistenza del diritto all'agevolazione mediante controlli sistematici presso l'anagrafe delle ONLUS. Essi hanno anche il potere di inviare alle ONLUS questionari per la richiesta di dati, informazioni e documenti rilevanti per l'applicazione dei benefici. I controlli dei funzionari responsabili dell'applicazione dei tributi comunali sono efficaci anche nei riguardi dei benefici tariffari.-

Art. 82

AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE NUMEROSE

1. Alle famiglie il cui nucleo familiare inteso secondo le risultanze anagrafiche comprenda tre o più figli fiscalmente a carico, con i limiti di reddito di cui al comma 2, è concessa l'esenzione totale delle tariffe di trasporto scolastico e di mensa scolastica a partire dal 3 figlio in poi, indipendentemente dal fatto che i precedenti due figli siano o meno utenti di questi servizi.-
2. L'agevolazione spetta a condizione che il reddito complessivo familiare netto, dato dalla somma dei redditi da lavoro dipendente e autonomo, di quelli da capitale reale e finanziario, delle pensioni e degli altri trasferimenti pubblici e privati ricevuti dalle famiglie, al netto del prelievo tributario e contributivo e di eventuali imposte patrimoniali, non sia superiore, per l'anno cui si riferisce la domanda, ad € 40.000,00.= (quarantamila/00).-



3.Nel caso in cui a due o più figli appartenenti allo stesso nucleo familiare che usufruiscono dei servizi trasporto e/o mensa scolastica vengano applicate tariffe diversificate, l'esenzione ad essi spettante opera a partire dalla tariffa più onerosa.-

4.L'attivazione delle agevolazioni di cui ai commi precedenti avviene esclusivamente su richiesta degli interessati, da presentare annualmente all'ufficio tributi perentoriamente dal 1° Gennaio al 30 Giugno dell'anno solare in cui ha inizio l'anno scolastico.-

Art. 83

AGEVOLAZIONI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO

1.A favore dei soggetti che realizzano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 27/12/1997, n. 449; l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è fissata nella misura del 4%. L'agevolazione si applica per 5 anni a decorrere da quello di inizio dei lavori, e nel caso di trasferimento degli immobili o di diritti reali sugli stessi, spetta all'acquirente.-

2.I soggetti di cui al comma precedente sono esonerati dal pagamento del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche necessarie all'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1999.-

3.Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 spettano alle stesse condizioni stabilite per la concessione della detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non spettano per gli edifici non censiti agli uffici del catasto o per i quali non sia stato richiesto l'accatastamento o per i quali nel 1997 non sia stata pagata l'imposta comunale sugli immobili, se dovuta.-


Art. 84

AGEVOLAZIONI PER LA PERDITA DI REDDITO A CAUSA DI LAVORI PUBBLICI

1.Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, sono esenti dall'imposta comunale e dalla tassa o dalla tariffa sui rifiuti relativamente all'immobile adibito all'attività commerciale od artigianale. L'esenzione si applica proporzionalmente al tempo di durata effettiva dei lavori.-

2.Gli esercizi di cui al comma precedente sono altresì esonerati, per lo stesso periodo:

- a) dal canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche per le occupazioni effettuate nelle medesime zone;
- b) dall'imposta di pubblicità (o dal canone per l'installazione) relativamente ai mezzi pubblicitari connessi agli esercizi medesimi.-



Art. 85


TRIBUTI ARRETRATI

1.Nei riguardi dei soggetti beneficiari di contributi “ad personam” di cui al Titolo II del “Testo Unico – Regolamenti sulle contribuzioni”, il Comune non esercita l'attività d'accertamento per tutti i tributi comunali dovuti da essi o dai componenti del loro nucleo familiare per l'anno di imposta durante il quale il contributo è stato concesso.-

Art. 86

AGEVOLAZIONI AI NUOVI INSEDIAMENTI COMMERCIALI

1.Gli esercizi commerciali ricadenti nelle categorie produttive nn. 14, 24, 25, 26 e 27 di cui alle tabelle 4 e 5 dell'allegato A) del precedente titolo IV, che iniziano l'attività a partire dal 01/01/2009 ed a condizione che siano ubicati all'interno del centro storico, come individuato dal vigente P.R.G., sono esenti per il primo triennio dal pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.-






TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI





Art. 87

ABROGAZIONI E RINVII

1.Il presente Testo Unico sostituisce ed abroga tutte le precedenti regolamentazioni disciplinanti la materia. Per praticità d'uso si elencano specificando che lo stesso elenco è esemplificativo ma non esaustivo:

- a) il “Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 07/10/1994;
- b) il “Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 21/12/1998, e successive modificazioni;
- c) il “Regolamento Comunale per la disciplina delle esenzioni ed agevolazioni fiscali e tariffarie”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 21/12/1998, e successive modificazioni;
- d) il “Regolamento Comunale per la disciplina di dichiarazioni, riscossione, accertamento e sanzioni in materia di tributi comunali, nonché norme per l'annullamento degli atti in via di autotutela”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 21/12/1998, e successive modificazioni;
- e) Il “Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 19/12/2002, e successive modificazioni;
- f) Il “Regolamento Comunale dell'Addizionale Comunale all'IRPEF approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29/03/2007;
- g) gli articoli 9, 10 e 11 del “Regolamento Comunale per l'insediamento delle medie strutture commerciali e relative norme procedurali”.-

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Testo Unico.-

3.Per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed il Diritto sulle Pubbliche Affissioni, i canoni per i Servizi di Fognatura e Depurazione, il Servizio di Somministrazione Acqua si fa rinvio alle specifiche disposizioni di legge ed ai Regolamenti Comunali che li disciplinano.-


4.Le disposizioni del presente Testo Unico si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15/12/1997 n. 446.-

Art. 88

ENTRATA IN VIGORE

1.Il presente Testo Unico entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.-

2.Il Testo Unico è trasmesso all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale per la fiscalità Locale, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo ed entro lo stesso termine è reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.-



Art. 89

PUBBLICITA' DEL TESTO UNICO

1.Copia del presente Testo Unico, ai sensi delle leggi vigenti, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicato sul sito internet del Comune.-